

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/89 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 1989****che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per  
la campagna 1989/1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che secondo l'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prelievo di corresponsabilità supplementare è uguale al 3 % del prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che il prezzo di intervento da prendere in considerazione per la fissazione del prelievo di corresponsabilità supplementare è quello indicato nel regolamento (CEE) n. 1412/89 della Commissione, del 24 maggio 1989, che diminuisce i prezzi dei cereali fissati per la campagna 1989/1990, in applicazione del regime degli stabilizzatori <sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo di corresponsabilità supplementare per la campagna 1989/1990 di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 5,22 ECU/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 25. 5. 1989, pag. 15.